



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2571 di data 10 settembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione di una variante in corso d'opera all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un chiosco destinato a ski-bar in loc. Malga Piovernetta, ubicato nell'area sciistica di Folgaria, in Comune di Folgaria.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 31 agosto 2018, con la quale la società Ally S.r.l. – Hotel Luna Bianca, con sede in Folgaria, Via C. Battisti, 41, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione ad seguire una variante, in corso d'opera, rispetto ai lavori autorizzati per la realizzazione di un chiosco destinato a ski-bar in loc. Malga Piovernetta, ubicato nella stazione sciistica di Folgaria, nel medesimo Comune.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giorgio Menapace, datati agosto 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede alcune modifiche rispetto al progetto autorizzato rispettivamente con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2090 del 28 settembre 2015 e deliberazione n. 2291 del 6 febbraio 2017. Gli interventi consistono sostanzialmente nelle seguenti opere:

- non esecuzione delle tamponature di collegamento tra la copertura e le pareti verticali presenti lungo tutto il perimetro della struttura, in sintonia con i manufatti delle stazioni funiviarie limitrofe;
- la modifica della tipologia delle finiture delle porte presenti sul prospetto ovest. Nel progetto autorizzato sono previste due tipologie di porte; in particolare in vetro per la porta che conduce alla zona cucina e rivestita in legno per le altre due porte dei servizi igienici. Verrà impiegata un'unica tipologia, metallo colore grigio, che richiama quella già utilizzata per le porte di accesso delle garitte e dei magazzini delle vicine seggiovie rendendo omogenei i tre accessi presenti su questo prospetto.

Valutato che le modifiche apportate al progetto originario non comportano modificazioni significative sotto il profilo paesaggistico o qualitativo dell'opera.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
 - vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2090 del 28 settembre 2015;
 - vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2291 del 6 febbraio 2017;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Ally S.r.l. – Hotel Luna Bianca, con sede in Folgaria, Via C. Battisti, 41, ad seguire una variante, in corso d'opera, rispetto ai lavori autorizzati per la realizzazione di un chiosco destinato a ski-bar in loc. Malga Piovernetta, ubicato nella stazione sciistica di Folgaria, in Comune Folgaria, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2090 di data 28 settembre 2015;
3. di disporre che dovrà essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr